



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.10.2015
COM(2015) 487 final

2015/0236 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate
possibilità di pesca**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivazioni e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio fissa, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore. Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2015/104 come descritto nel prosieguo.

Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/104 che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Il regolamento ha previsto per il 2015 un totale ammissibile di catture (TAC) per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV pari a 227 000 tonnellate; tale quantitativo è stato deciso sulla base del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) disponibile al momento di fissare le possibilità di pesca.

Il 30 giugno 2015 il CIEM ha emesso un parere relativo allo spratto nel Mare del Nord per il periodo luglio 2015 - giugno 2016, che autorizza per tale periodo un totale di catture volute non superiore a 506 000 tonnellate. Questo parere positivo si deve soprattutto a un livello eccezionalmente elevato di reclutamenti, a nuove stime di mortalità e all'aggiornamento dei dati utilizzati per il modello.

Dato che nell'Unione europea la fissazione delle possibilità di pesca avviene annualmente, le possibilità di pesca per il 2015 dovrebbero essere modificate al fine di consentire un parziale aumento del totale ammissibile di catture per lo spratto. Tale aumento parziale delle possibilità di pesca per il 2015 verrà preso in considerazione nel proporre le possibilità di pesca per il 2016.

Secondo i pareri più recenti del CIEM, l'aringa nella divisione CIEM IIIa si mantiene entro i limiti biologici di sicurezza quali definiti all'articolo 4, punto 18, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai fini dell'articolo 15, paragrafo 8, di tale regolamento.

Per lo stock di aringa nelle divisioni VIIa a sud di 52° 30' N e VIIg, h, j, k (Mare d'Irlanda, Mar Celtico e sud-ovest dell'Irlanda), nel 2015 è stato definito un valore di riferimento e il modello di valutazione è stato modificato. Il ricorso al valore di riferimento ha avuto come effetto un cambiamento nella percezione dello stock e il parere scientifico ritiene possibile un aumento significativo del TAC per il 2016. Trattandosi di un tipo di pesca autunnale, la possibilità di autorizzare un aumento limitato delle possibilità di pesca già nel 2015 è utile per il settore della pesca e non compromette lo stock. Tale aumento parziale delle possibilità di pesca per il 2015 verrà preso in considerazione nel proporre le possibilità di pesca per il 2016.

Il TAC di busbana norvegese nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell'Unione della divisione IIa e della sottozona IV si applica attualmente dal 1° gennaio al 31 ottobre 2015. Poiché il parere del CIEM verrà formulato solo nell'ultimo trimestre del 2015, il periodo di applicazione di questo TAC dovrebbe essere prorogato fino al termine del 2015 onde evitare che lo stock in questione non sia oggetto di alcun TAC tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2015.

A seguito di consultazioni con la Norvegia, un totale ammissibile di catture di 1 500 tonnellate può essere ora predisposto per lo scorfano nelle acque norvegesi delle zone I e II.

La proposta della Commissione include questo accordo e stabilisce il contingente dell'UE e i contingenti degli Stati membri interessati.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

La proposta è coerente con la politica comune della pesca secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La proposta è coerente con le altre politiche dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta è basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta rientra nel campo di applicazione dei poteri conferiti dall'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e non va al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di tale disposizione.

- **Scelta dello strumento**

Il trattato prevede un regolamento del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore**

Non applicabile

- **Consultazione delle parti interessate**

La proposta è fondata sui pareri scientifici del CIEM e non richiede una consultazione formale delle parti dato l'impatto limitato della sua portata.

- **Ricorso al parere di esperti**

La proposta è fondata sui pareri scientifici del CIEM.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è fondata sui pareri scientifici del CIEM e rispetta gli obiettivi della politica comune della pesca.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le misure proposte non avranno alcuna incidenza sul bilancio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo i pareri più recenti del CIEM, l'aringa nella divisione CIEM IIIa si mantiene entro i limiti biologici di sicurezza quali definiti all'articolo 4, punto 18, del regolamento (UE) n. 1380/2013¹. Tale stock dovrebbe pertanto essere identificato nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/104 ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (2) I pareri scientifici indicano che un aumento limitato del totale ammissibile di catture (TAC) 2015 per l'aringa nelle divisioni CIEM VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è possibile e coerente con gli obiettivi della politica comune della pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (3) Il 30 giugno 2015, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha emesso un parere per lo spratto nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV relativo al periodo da luglio 2015 a giugno 2016, che autorizza un importo totale di catture volute di 506 000 tonnellate. Questo parere si deve principalmente a un livello eccezionalmente elevato di reclutamenti, a nuove stime di mortalità e all'aggiornamento dei dati utilizzati per il modello.
- (4) Il TAC per lo spratto nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV per il 2015 è attualmente fissato a 227 000 tonnellate dal regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio². Esso dovrebbe essere aumentato, sulla base del parere del CIEM del 30 giugno 2015, per consentire uno sfruttamento ottimale di tale stock.
- (5) Poiché il parere del CIEM copre il periodo da luglio 2015 a giugno 2016, solo una parte del quantitativo massimo di catture raccomandato dal CIEM dovrebbe essere presa in considerazione per aumentare le possibilità di pesca per il 2015.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

- (6) Il TAC di busbana norvegese nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell'Unione della divisione IIa e della sottozona IV si applica attualmente dal 1° gennaio al 31 ottobre 2015. Poiché il parere del CIEM verrà formulato solo nell'ultimo trimestre del 2015, il periodo di applicazione del totale ammissibile di catture di busbana norvegese attualmente in vigore in tale zona dovrebbe essere prorogato fino al termine del 2015.
- (7) A seguito di un trasferimento dalla Norvegia, le navi dell'UE saranno autorizzate a pescare 1 500 tonnellate di scorfano nelle acque norvegesi delle sottozone CIEM I e II.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/104,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/104 è modificato come segue

1. L'allegato IA è così modificato:

- (a) le possibilità di pesca per l'aringa (*Clupea harengus*) nella zona IIIa sono sostituite dalle seguenti:

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03A.)
Danimarca	18 034 ⁽²⁾	TAC analitico	
Germania	289 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	18 865 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	37 188 ⁽²⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.	
Norvegia	5 816		
Isole Færøer	600 ⁽³⁾		
TAC	43 604		

(1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Condizione speciale: fino al 50% di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).

(3) Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

- (b) le possibilità di pesca per l'aringa (*Clupea harengus*) nelle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk sono sostituite dalle seguenti:

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIg ⁽¹⁾ , VIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ e VIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	213	TAC analitico	
Francia	1 185	Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.	
Irlanda	16 591		
Paesi Bassi	1 185		
Regno Unito	24		
Unione	19 198		
TAC	19 198		

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

(c) le possibilità di pesca per lo spratto (*Sprattus sprattus*) e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV sono sostituite dalle seguenti:

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
	<i>Sprattus sprattus</i>		
Belgio	3 929 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	310 987 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.	
Germania	3 929 ⁽¹⁾		
Francia	3 929 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	3 929 ⁽¹⁾		
Svezia	1 330 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	12 967 ⁽¹⁾		
Unione	341 000		
Norvegia	9 000		

TAC 350 000

(1) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2% del contingente (OTH/*2AC4C) a condizione che non più del 9% del totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(2) Inclusi i cicereelli.

(d) la nota 4 della tabella relativa alle possibilità di pesca per la busbana norvegese (*Trisopterus esmarki*) e le catture accessorie connesse nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è soppressa.

2. Nell'allegato IB, la tabella sulle possibilità di pesca per lo scorfano (*Sebastes spp.*) nelle acque norvegesi delle sottozone CIEM I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:	Scorfani	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/IN2AB.)
	<i>Sebastes spp.</i>		
Germania	766	TAC analitico	
Spagna	95	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	84	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	405		
Regno Unito	150		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente